

COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Reg.

Data 27-04-2020

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020 |
|----------|---|

L'anno Duemilaventi, addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 15:00 in Pienza nella Sala delle Adunanze, conformemente a quanto disposto dal Sindaco, con Decreto Sindacale n. 5/2020 a seguito dell'emanazione del D.L. 18/2020, art. 73 ed a seguito di invito diramato dallo stesso, si è riunito il Consiglio comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i Consiglieri risultano:

| Presenti | Assenti |
|---|------------------------|
| GAROSI MANOLO (Sindaco) LIZZI LUIGI (Consigliere) BIAGIOTTI ALBERTO (Consigliere) FRANCI CESARE (Consigliere) MARINI EDOARDO (Consigliere) PALLECCHI LORENZO (Consigliere) QUINTI ENRICO MARIA (Consigliere) VEGNI ANGELA (Consigliere) LIO MARIA STEFANIA (Consigliere) MANGIAVACCHI VIRNO (Consigliere) BERNARDINI GIULIANO (Consigliere) | |
| Tot. Presenti: 11 | Tot. Assenti: 0 |

Presenti n. 11

Assenti n. 0

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente signor GAROSI MANOLO (SINDACO)
- Partecipa il Segretario comunale signor CAFERRI ALESSANDRO.
- Partecipa il signor Colombini Giampietro (assessore esterno) senza diritto di voto.
- La seduta è pubblica.

Si fa presente che tutti i Consiglieri presenti nonché il Sindaco, il Vicesindaco ed il Segretario generale partecipano alla seduta in modalità telematica in videoconferenza.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- [] Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- [] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Uditi gli interventi, come da separata verbalizzazione, che sarà oggetto di successiva pubblicazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli

anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione, in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 31 luglio 2020;
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RITENUTO di confermare le aliquote IMU per l'anno finanziario 2020 rispetto alle aliquote 2019, introducendo esclusivamente le seguenti modifiche in sostituzione delle fattispecie TASI abrogate, in invarianza di pressione fiscale e gettito:

- aliquota del 1,00 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola con dichiarazione di ruralità sul certificato catastale o categoria D10;
- aliquota del 6,00 per mille per le unità immobiliari di categoria "A1 – A8 – A9" adibite ad abitazione principale, e una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7 (aliquota maggiorata del 2 per mille rispetto al 2019 in considerazione della Tasi abrogata pari al 2 per mille per la stessa fattispecie);

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 8 (Biagiotti, Franci Lizzi, Garosi, Marini, Pallecchi, Quinti e Vegni)

CONTRARI: 3 (Bernardini, Lio e Mangiavacchi)

ASTENUTI:

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:

| | |
|--|--------|
| Aliquota ordinaria | 1,06% |
| Abitazione principale - classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 | 0,6% |
| Fabbricati concessi in locazione con contratto di tipo concordato a norma dell'art. 2, c. 4 Legge 431/1998 e del vigente accordo territoriale, con obbligo della presentazione della comunicazione o autocertificazione a norma del DPR 445/2000 | 0,9% |
| Immobili strumentali all'attività agricola con dichiarazione di ruralità sul certificato catastale o categoria D10 | 0,1% |
| Terreni agricoli | Esenti |

3. di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per "Abitazione principale" e per le relative pertinenze, come sopra individuate, precisando che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;

4. di dare atto che la presente non comporta variazione di entrata al bilancio previsionale 2020/2022, rimanendo valide le stime previsionali già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/02/2020 e pertanto di confermare le previsioni di bilancio 2020/2022;
5. di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, derivante dall'applicazione delle aliquote stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo del Bilancio di previsione 2020/2022 nell'annualità 2020;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
7. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alla disciplina prevista dal Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679 "RGDP");

Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 8 (Biagiotti, Franci Lizzi, Garosi, Marini, Pallecchi, Quinti e Vegni)

CONTRARI: 3 (Bernardini, Lio e Mangiavacchi)

ASTENUTI:

DELIBERA

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Alle ORE 22:00 si chiude la seduta.

Area Contabile

Responsabile: Caferrì Alessandro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 29 - 2020

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 29 - 2020 .

Pienza, 17-04-2020

Il Responsabile
f.to Caferrì Alessandro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 29 - 2020 .

Pienza, 17-04-2020

Il Responsabile del Settore Contabile
f.to Alessandro Caferrì

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO.

IL SINDACO

GAROSI MANOLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, lì 15-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFERRI ALESSANDRO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 15-05-2020 al 30-05-2020
- è divenuta esecutiva dal giorno 27/04/2020
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 15-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFERRI ALESSANDRO